

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PIERLUIGI PETRINI

**La seduta comincia alle 15.**

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 ottobre 1999.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Angelini, Bindi, Bressa, Calzolaio, D'Alema, D'Amico, Diliberto, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Melandri, Morgando, Ranieri, Sinisi, Turco e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono diciassette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza, con lettera in data 3 novembre 1999, i seguenti disegni di legge, che sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*XI Commissione (Lavoro):*

« Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante dispo-

sizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili » (6521), con il parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*IX Commissione (Trasporti):*

« Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, recante disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada » (6522), con il parere delle Commissioni I e II (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni*).

I suddetti disegni di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-*bis*, sono stati altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis* del regolamento.

**Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 5 novembre 1999, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla II Commissione permanente (Giustizia):

S. 4224. — « Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi

anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale» (6526) (*approvato dal Senato*), con il parere della I Commissione.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-*bis*, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis* del regolamento.

**Sull'ordine dei lavori e proposta di deferimento in sede redigente di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Prima di procedere all'esame del primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna, ricordo che il punto 6 del medesimo ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 5753, « Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale », secondo quanto previsto dal calendario dei lavori stabilito a seguito della Conferenza dei presidenti di gruppo del 27 ottobre 1999.

La IX Commissione (Trasporti) ha tuttavia deliberato, nel frattempo, di richiederne — con il consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi in Commissione e ricorrendo gli altri presupposti previsti dal regolamento — il deferimento in sede redigente; di conseguenza, ha ovviamente richiesto di non dar corso nella seduta odierna alla discussione in Assemblea del medesimo disegno di legge.

Comunico pertanto che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il deferimento, in sede redigente, del seguente disegno di legge, per il quale la IX Commissione permanente (Trasporti), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il deferimento in sede redigente, che propongo alla Camera a norma del comma 2 dell'articolo 96 del regolamento:

« Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca

applicata nel settore navale » (5753) (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione della proposta di legge costituzionale: S. 3619-3623-3630-3638-3665 Senatori Pera ed altri, Follieri ed altri; Pettinato ed altri; Salvato; Salvi ed altri: Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione (approvata dal Senato in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti) (5735-B) (ore 15,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale, già approvata dal Senato in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, d'iniziativa dei senatori Pera ed altri, Follieri ed altri; Pettinato ed altri; Salvato; Salvi ed altri: Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.

**(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 5735-B)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 50 minuti (26 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 7 ore e 20 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 24 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 11 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 59 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 57 minuti;

Comunista: 51 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 51 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora e 10 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 13 minuti; Verdi: 11 minuti; Rinnovamento italiano popolari d'Europa: 10 minuti; CCD: 9 minuti; Rifondazione comunista: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; CDU: 4 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 5735-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Soda, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIO SODA, *Relatore*. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, sarò molto breve. Il testo in esame giunge oggi in aula dopo il periodo di riflessione, previsto per la seconda lettura dall'articolo 138 della Costituzione, e, pur essendovi stati nel paese motivi di perplessità, ravvisabili in alcune riflessioni di giuristi e di esponenti della magistratura (espresse singolarmente e in maniera congiunta) in riferimento al necessario coordinamento tra le riforme costituzionali e l'ordinamento processuale penale ordinario, nessuno degli osservatori ha contestato in

sede dottrinarie o in sede politica i principi fondamentali che il testo introduce all'interno della Costituzione.

Rammento che si tratta di riconoscere, con rilievo costituzionale, il principio del contraddittorio, che non è — come qualcuno ha sostenuto — un'espansione del diritto di difesa e neppure, come altri hanno paventato, lo strumento, il grimaldello per impedire la celebrazione dei processi o influire sulla celerità degli stessi. Si tratta di una garanzia fondamentale soprattutto per il giudice; infatti, di fronte a prove non acquisite nel contraddittorio (e quindi anche nell'asprezza che lo caratterizza), ma nell'ambito di indagini più o meno segrete, comunque prive della garanzia dell'imparzialità del soggetto che deve assistere alla formazione della prova nel contraddittorio, il giudice deve avere necessariamente coscienza del modo nel quale la prova si forma. È necessario che nella dialettica egli avverta e percepisca direttamente — questo il valore dell'oralità e dell'immediatezza — tutti gli elementi probatori attraverso i quali formare il proprio libero convincimento di fondatezza o di infondatezza di un'inculpazione. Tale principio è già presente nel nostro ordinamento, nel codice e nelle leggi dello Stato; mi riferisco, in particolare, alla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che risale al 1995. Tuttavia, esso ha trovato limitazioni in alcune interpretazioni che hanno privilegiato talora l'esigenza dell'accertamento della verità materiale, talora quella del processo *tout court*, talora persino l'esigenza, che mi auguro veramente appartenga al passato, di temperare tale valore, perché la formazione della prova in contraddittorio potrebbe determinare problemi di « inquinamento » (anche questo è stato detto da parte di qualcuno).

Si eleva al rango costituzionale il principio della parità delle parti davanti al giudice terzo e imparziale. Anche a proposito di tale tema qualcuno ha detto che ciò è superfluo, mentre qualcuno ha ripetuto che è una mera proclamazione

ribadire a livello costituzionale la necessità che il giudice sia imparziale e terzo.

Si è anche discusso su questi due termini, cioè se l'endiadi esprima un'unica connotazione che il giudice deve avere o se i due attributi, quello della terzietà e quello dell'imparzialità esprimano concetti significativamente autonomi, distinti e corroboranti la qualità del giudice. Io sono convinto che vi siano delle profonde differenze in termini concettuali tra le due espressioni, nel senso che la terzietà attiene di più alla struttura ordinamentale che il giudice deve avere nel momento in cui esercita le sue funzioni ed anche quando accede a tali funzioni.

Quindi, il principio della terzietà deve investire l'ordinamento giudiziario, anche se si può discutere in quali termini e quali siano le forme storicamente possibili nel nostro paese, poiché è ancora aperta la questione della separazione delle carriere. In ogni caso, sia che la terzietà voglia dire necessità di separazione delle carriere, sia che essa significhi maggiore differenziazione delle funzioni giudicanti rispetto a quelle di accusa, è certo che averla elevata a principio costituzionale vuol dire che nell'ordinamento e — vorrei aggiungere — anche nelle prassi giudiziarie tale valore deve essere un faro, una luce che investa la legislazione e la prassi.

L'imparzialità, invece, attiene al momento del giudizio, della formazione del libero convincimento del giudice, che non deve essere condizionato da interessi e pregiudizi e, quindi, da ideologie, visioni del mondo, concezioni religiose o interessi, nobili o meno nobili che siano. Questo è il secondo principio, oltre a quello del contraddittorio, che tale modifica della Costituzione comporta.

Cosa significa, inoltre, il diritto dell'accusato ad essere informato riservatamente? Questo principio già esiste; allora, perché sentiamo il bisogno e — vorrei dire — il dovere verso il paese di elevare anch'esso al rango costituzionale? Perché certamente le strutture normative e applicative di garanzia del diritto alla riservatezza dell'indagato non funzionano. Se si tratta di un diritto costituzionale del-

l'accusato, è necessario che ad esso consegua una riflessione sul funzionamento del meccanismo dell'informazione di garanzia, sul rispetto del principio della segretezza — o riservatezza che dir si voglia — in questa fase, sui provvedimenti da adottare e sulle prassi da cambiare affinché l'incolpato, cioè il soggetto posto di fronte alla necessità di essere contraddittore dell'accusa che gli viene mossa e di esplicitare i suoi diritti di difesa, non assista contemporaneamente alla celebrazione del suo processo sulla stampa e nelle piazze, alla quale spesso seguono il giudizio sommario e la condanna.

Vi è anche il diritto dell'accusato a preparare la propria difesa. So che anche in queste ore è stata innescata da un movimento politico che rispetto una polemica nei confronti di questo testo, che viene definito un'occasione mancata per introdurre anche nella Costituzione una più forte tutela delle vittime del diritto. Credo che in tale critica rivolta al Parlamento vi sia qualche aspetto di verità e io stesso, quando in Commissione affari costituzionali ho sostituito indegnamente il precedente relatore, ebbi modo di affermare che questa poteva essere l'occasione per introdurre in Costituzione tutti i principi del giusto processo, cioè del processo dovuto secondo legge, del processo dovuto secondo equità, del processo dovuto secondo il rispetto dei diritti inviolabili della persona, perché è certo che il testo di riforma costituzionale in esame è parziale in quanto affronta solo alcuni versanti di un processo equo e di garanzia. Raccolgo dunque questa critica ma vorrei rispondere che, quando si eleva a diritto costituzionale il diritto dell'imputato ad essere posto nelle condizioni necessarie per preparare adeguatamente la propria difesa, si assume a livello costituzionale anche il diritto dei soggetti deboli del paese. È chiaro che il potente, l'abbiente o il ricco in questo ordinamento hanno tutti i modi per preparare adeguatamente ed approfonditamente la propria difesa; dare a questo diritto rilievo costituzionale significa che ci dobbiamo far carico della preparazione delle difese di

ufficio fatte all'ultimo momento per tutti coloro i quali non hanno la possibilità di programmare uno schieramento difensivo agguerrito sul piano dottrinario e della capacità di contrastare l'accusa.

È un principio costituzionale inutile? Questo testo si fa carico solo di alcuni aspetti e non tiene conto anche di queste esigenze di uguaglianza reale di fronte alla legge? Io dico di no, probabilmente però non si è riflettuto abbastanza sull'operazione attuata con la modifica di questo articolo. Si tratta infatti di un'operazione di grande rilievo che produrrà i suoi frutti in termini di sommovimento radicale di certe prassi, di certe culture e di certe strutture del processo.

Vi è poi il diritto al controesame ovvero il diritto di vedere in faccia il proprio accusatore. Nelle lettere di San Paolo, negli atti degli apostoli, è contenuto un passaggio: san Paolo viene accusato da alcuni ebrei di esercitare il proprio evangelio in conflitto con lo Stato. Sapete quanta tolleranza vi fosse nell'antica Roma nei confronti delle religioni: lo Stato romano o faceva propri gli dei dei popoli vinti o, comunque, lasciava a quei popoli la possibilità di esercitare i riti che meglio rispondevano alla loro storia e alle loro tradizioni, a condizione che non interferissero con il potere; tanto che nel Vangelo è contenuta la frase «date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio».

Ebbene, gli ebrei di Gerusalemme accusavano san Paolo di predicare una nuova religione — da loro contrastata — con forme che potevano contenere aspetti di ribellione nei confronti della sovranità dello Stato romano. San Paolo venne incarcerato e tradotto davanti ad un magistrato romano dove — come tutte sappiamo — egli rivendicò la sua qualità di cittadino romano e, quindi, l'applicazione delle regole del processo romano. Agli ebrei che lo accusavano, insistendo perché egli fosse incarcerato e processato, quel magistrato romano rispose che, in quanto cittadino romano, san Paolo aveva il diritto di vedere i propri accusatori, che erano a Gerusalemme.

Con ciò intendo dire che fa parte della nostra cultura e della nostra storia ed è patrimonio di tutta la civiltà il diritto dell'accusato al controesame, ovvero il diritto dell'accusato di vedere in faccia chi gli ha mosso le accuse, vere o infondate, giuste o ingiuste, infamanti o non infamanti. Tuttavia, sappiamo che vi sono stati processi nei quali tale diritto non è stato garantito.

Ci si chiede se questa riforma provocherà alcuni problemi. Certamente: ma ce ne dobbiamo far carico. Il presidente dell'associazione nazionale dei magistrati si chiede quale sarà l'impatto della riforma e se alcuni processi potranno subire una paralisi o una revisione o dovranno, addirittura, ricominciare daccapo. Ebbene, lo verificheremo, lo stiamo già verificando. Certamente, si dovrà intervenire; vi sono, al riguardo, alcune proposte di legge all'esame del Senato. Qualcuno — mi riferisco al responsabile per la giustizia del mio partito — ha giustamente affermato che, se vi è un problema urgente di coordinamento dei nuovi principi costituzionali con le norme ordinarie, dovrà provvedere il Governo: credo che questa sia l'ipotesi tipica dell'esercizio temporaneo, da parte del Governo, delle funzioni legislative e della responsabilità che ne consegue.

Signor Presidente, non possiamo procrastinare — tutte le volte che ci accingiamo a fare una riforma — l'approvazione della riforma stessa, in quanto insorge un problema di coordinamento o un problema di risorse o un problema di strutture o un problema di compatibilità e così via. È necessario che ci assumiamo delle responsabilità di fronte ai cittadini e tali responsabilità oggi comportano l'indispensabile approvazione di questi principi. Anche ai problemi che tali principi comporteranno noi — Governo e Parlamento — dovremo avere la forza ed il coraggio di dare risposte concrete. Non è più possibile ricorrere alla risposta tipica del passato — «esistono dei problemi, quindi accantoniamo, rinviando» — perché non saremmo credibili, non svolgeremo la nostra funzione.

Per quanto riguarda, poi, il diritto dell'accusato di convocare testimoni a discarico, anch'esso certamente è già oggi previsto: ma perché è necessario costituzionalizzarlo? Anche qui bisogna fare una riflessione. Se si tratta di un principio costituzionale e per qualcuno tale principio resta lettera morta, dal momento che l'articolo 3 della Costituzione fa carico alla Repubblica e quindi a tutti i suoi organi dell'obbligo di rimuovere gli ostacoli all'esercizio dei diritti costituzionali, chi non è posto in condizione di esercitare il diritto alla prova, per mancanza di mezzi, per mancanza di tempo o per condizioni linguistiche (il nostro si avvia ad essere, non dimentichiamolo, un paese multietnico), insomma chi concretamente non ha modo di esercitare questo diritto potrà rivendicarlo come diritto costituzionale e sostenere l'obbligo degli organi della Repubblica di provvedere.

Concludendo, mi auguro che questa proposta di riforma sia approvata con la stessa vastissima maggioranza che ha ottenuto nelle precedenti letture e che rappresenti l'inizio del completamento, nel nostro ordinamento, dei principi del giusto processo, in modo che possiamo affrontare il nuovo secolo con maggiore serenità e tranquillità rispetto a quanto è avvenuto finora (*Applausi - Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, la proposta di inserimento nella Costituzione dei principi del giusto processo non è nata casualmente, né si tratta, come pure si è sostenuto, di un'ingombrante eredità del confronto sulla giustizia registratosi a suo tempo nella Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. Si è detto da più parti che il complessivo disegno di riforma della parte seconda della Costituzione si sarebbe interrotto proprio per le difficoltà che si incontrarono in materia di politica giudiziaria. In ogni modo, è indubbio che il tema del

giusto processo, posto fin dall'inizio all'attenzione della Commissione bicamerale, fosse reale e sentito come urgente da più parti politiche. Resta il fatto che l'enunciazione espressa del principio del giusto processo nella Costituzione trova fondamento in un'evoluzione culturale che normativamente ha la sua genesi nell'adesione dell'Italia alle convenzioni internazionali e nel mutamento del sistema processuale che si è avuto nell'ultimo decennio.

La scelta di operare sulla Costituzione appare logica se si ha riguardo alla necessità di inserire tali principi in un contesto normativo di rango superiore. Questa esigenza è vieppiù motivata se si considerano, da un lato, la prudenza con la quale le convenzioni internazionali, anche nell'interpretazione della Corte costituzionale, sono state recepite nel nostro ordinamento, e, dall'altro, il dibattito sul valore da attribuire a queste norme internazionali rispetto a quelle interne. Peraltro, a prescindere dal richiamo alle convenzioni internazionali, deve ammettersi che parte autorevole della dottrina era già giunta, attraverso l'interpretazione dei principi costituzionali vigenti, a riconoscere cittadinanza nell'ordinamento attuale a taluni principi enunciati nella riforma: valga per tutti l'esempio del principio del contraddittorio tra le parti.

Si è affermato, infatti, che il riconoscimento costituzionale del diritto alla difesa, in connessione a quello di adire gli organi giurisdizionali, importi, in via implicita, la tutela costituzionale di un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: quello del contraddittorio tra le parti del processo, che deve potersi svolgere in condizioni di assoluta parità. Se dunque non è in alcun modo censurabile la scelta di rendere esplicito il principio del giusto processo nella Costituzione, non possono sfuggire le conseguenze che da questa opzione, necessariamente, potranno derivare.

È indubbio che la normativa di rango costituzionale non conosca la flessibilità propria della normativa ordinaria. La costituzionalizzazione del principio del

giusto processo non può tuttavia essere vista come una pericolosa opzione sulle scelte future del Parlamento. È vero che l'attuale formulazione può ancora destare perplessità per un eccesso di tipizzazione dei diritti della persona accusata nel processo, ma si tratta, com'è del tutto evidente e normale, di un punto di compromesso inevitabile, quando si deve realizzare l'incontro tra posizioni diverse, difficile, quando le condizioni stesse tendono a radicalizzarsi, ma comunque necessario, se non si vuole la paralisi del processo riformatore della giustizia.

Sarà compito del Parlamento coniugare da un lato i principi e dall'altro le esigenze reali: avviene sempre così quando si fanno le leggi. Il Parlamento, inoltre, dovrà farsi carico anche delle modifiche eventualmente necessarie ad adattare gli istituti in vigore alla nuova realtà costituzionale. Nell'esercizio di questa responsabilità, il Parlamento saprà certamente salvaguardare le esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione ai processi in corso: non c'è da temere che il Parlamento venga meno a questa sua responsabilità. Del resto, in Parlamento il Governo ha trovato, sui temi della politica per la giustizia, una grande sensibilità ed una disposizione positiva di tutti i gruppi a trovare le soluzioni più idonee. Il Governo, dal canto suo, si dichiara sin da ora disponibile a soddisfare le esigenze e le modifiche costituzionali che si porranno nell'immediato.

Peraltro, la nuova disciplina costituzionale, nel suo impatto sull'ordinamento, sarà mediata necessariamente dalla Corte costituzionale, la quale, nella sua autonomia, nella sua saggezza e nel suo equilibrio, saprà certamente interpretare i principi, armonizzandoli nell'ordinamento. Quindi, si tratta di guardare con ottimismo a questa riforma, perché attraverso di essa si sancisce, nel contesto più alto, un principio che, al di là della sua formulazione e dei problemi che ne possono derivare, risponde al modo di concepire la civiltà del diritto da parte di tutti noi. È forse questa la prima riforma

costituzionale sulla giustizia che determinerà, tra le forze politiche, quel clima di effettivo disgelo nel quale potrà ripartire il più generale disegno di revisione della Carta costituzionale che il paese avverte come un'esigenza reale.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

**PIETRO CAROTTI.** Signor Presidente, cercherò di evitare ripetizioni, non trattando argomenti già discussi in sede di esame in prima lettura del provvedimento presso questa Camera. Ritengo infatti doveroso affrontare una questione che ha suscitato allarmismi, per la verità sufficientemente tardivi, che impongono l'assunzione di una posizione politica impegnativa da parte mia.

Il giusto processo ed i principi ad esso connessi sono stati autorevolmente richiamati dal relatore nel suo intervento, che condivido. Mi riferisco, in modo particolare, alla differenziazione concettuale tra terzietà e imparzialità, al diritto al contraddittorio e al diritto di « guardare in faccia » il proprio accusatore (ho usato un'espressione forte di un autore classico, solo che nella sua autodifesa Apuleio riteneva questo un privilegio, perché il suo accusatore era particolarmente sgradevole da punto di vista fisico: evidentemente egli si riferiva alla sua bruttezza fisica e non alla sua bruttezza morale).

Se il legislatore ha ritenuto di dover modificare la Carta fondamentale per inserire principi larghissimamente condivisi, come comprovato dal dispiegamento di forze politiche che hanno approvato in terza lettura questo provvedimento, evidentemente non tanto si avvertiva l'esigenza di uniformare al comune sentire e ad un certo livello di civiltà giuridica una legislazione sulla quale è impossibile non parametrare quella ordinaria, ma si riteneva l'intervento ormai urgente e non più differibile, perché espressivo della volontà politica che siamo chiamati a rappresentare.

Dico questo perché il nostro atteggiamento sarà di assoluto appoggio ad una

rapida approvazione di questo provvedimento. Faremo cioè di tutto perché questo provvedimento sia approvato, indipendentemente dalle eventuali necessità di aggiustamento che dovessero sorgere per rendere la legge ordinaria compatibile con le nuove regole fondamentali e che potrebbero creare dei punti di sofferenza; naturalmente si dovrà tener conto, come molto opportunamente ci ha ricordato poc'anzi il sottosegretario, dell'esigenza fondamentale della lotta alla criminalità organizzata.

Certamente il Parlamento non si sottrarrà ad un giudizio di questa natura; è altresì opportuno che non si creino ulteriori ritardi — sulla spinta delle grida che Annibale è alle porte — all'ultima e definitiva lettura di un provvedimento costituzionale che rispetta la volontà e il sentire della civiltà giuridica degli anni 2000.

Può non condividersi il principio dell'interrogatorio incrociato, attraverso la possibilità di esplicazione di una difesa che in qualche modo deve poter sottoporre al vaglio dibattimentale pubblico e critico accuse che sono il frutto anche di una sorta di « sirena » di volontà che spinge alcuni a rilasciare dichiarazioni non in vista di una ricerca della verità effettiva ma di alcuni benefici.

Crediamo fermamente che il giusto processo sia un patrimonio che non appartiene ad una sola parte politica; spesso si è fatta della polemica a sproposito quando si segnalava una specie di lotta endoparlamentare che vedeva una parte spingere verso l'approvazione del giusto processo e l'altra opporre una qualche resistenza. Fortunatamente poi la storia si è incaricata di dimostrare che così non è avvenuto.

Siamo stati chiamati a discutere sui fondamenti di questa serie di norme che forse ha il difetto, la « sbavatura » di essere più simile, quanto al contenuto, ad una legge ordinaria anziché a principi di natura costituzionale; però i principi evocati certamente non possono non far parte di una patria giuridica alla quale abbiamo la pretesa di richiamarci.

A proposito del diritto al confronto, di quella che sarà la sorte dei procedimenti in corso e dell'evoluzione legislativa alla quale tutti noi partecipiamo, debbo dire che si tratta di un problema che deve cedere il passo dinanzi alla necessità di inchinarsi a principi che sono condivisi nell'intera Europa e dall'intera civiltà giuridica.

Come è a conoscenza di tutti i membri della I e della II Commissione, i quali si occupano di queste problematiche in maniera un po' più diretta, abbiamo orientato tutte quelle normative che siamo chiamati ad approvare, compresi i provvedimenti di cui agli altri punti dell'ordine del giorno odierno, tenendo in mente, per così dire, l'approvazione *in pectore* del provvedimento ora in esame. In altre parole, tutte le normative che approveremo — e mi auguro che sia così — sono sicuramente compatibili con la tenuta dei nuovi principi costituzionali, perché non abbiamo un legislatore così sprovvisto da non rendersi conto che l'eventualità di un ricorso al punto di mediazione della Corte costituzionale costituirebbe una lacerazione poco sopportabile nel momento in cui si varano provvedimenti di riforma che hanno un forte significato nel campo della legge ordinaria.

Riteniamo di riconoscerci nel principio della terzietà e dell'imparzialità; riteniamo di riconoscerci pienamente nel diritto al contraddittorio, nella sua accezione più vasta, nel diritto-dovere della persona che in qualche modo fornisce dichiarazioni contrarie, ponendo così un elemento di carico, favorendo la stratificazione di un quadro indiziante e alquanto allarmante in danno di un'altra persona, nonché nel sacrosanto diritto di un controinterrogatorio pubblico (con tutte le garanzie del contraddittorio), perché diversamente le conseguenze sarebbero quelle di una sostanziale « disattenzione » nei confronti delle versioni fornite nel segreto della fase dell'indagine preliminare.

Ciò impone correttivi che, tra l'altro, sono già previsti nel testo costituzionale di cui ci occupiamo: l'ultimo comma dell'articolo 111 della Costituzione non può non

farsi carico della possibilità che vi siano interventi di coazione rispetto alla volontà. Il termine « volontariamente » contenuto nel penultimo comma ha certamente come quadro di riferimento l'impossibilità, per violenza o per altre cause che dovranno essere disciplinate dal legislatore ordinario, di ripetizione di determinate accuse nella fase di formazione della prova.

Tutte queste considerazioni ci inducono ad esprimere il nostro consenso ad una rapida approvazione degli articoli, richiamando all'attenzione del Governo, che già ha dato la sua disponibilità, la necessità di procedere ad un'attenta ricognizione, volta ad analizzare, alla luce degli effetti della nuova normativa, le questioni che necessitano di un intervento immediato. Se esso sarà necessario, sono convinto che tutte le parti politiche che siedono in questo Parlamento non si sottrarranno dal prestare il loro appoggio ad una vicenda che non può trovare posizioni di stallo e di incompatibilità, perché si deve tenere in debito conto che alcune scelte processuali sono state effettuate nel momento in cui era in vigore una determinata Costituzione. La costituzionalizzazione di altri principi ci deve portare ad un avanzamento che impedisca errori che erano possibili alla luce dei vecchi principi. Dobbiamo confrontarci con i principi nuovi nel rispetto assoluto del legislatore costituzionale. Il ritardo nell'approvazione di questo testo rappresenterebbe, a mio avviso, non solo una posizione statica, ma un passo indietro rispetto all'evoluzione di diritto che nella discussione generale tutti abbiamo dichiarato di voler perseguire.

Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del mio gruppo parlamentare e la volontà politica di non far subire ritardi all'approvazione del provvedimento al nostro esame. La legislazione ordinaria è il tessuto connettivo di uno scheletro che è rappresentato dal testo che dobbiamo votare, ma la logica impone di formare prima lo scheletro e poi il tessuto connettivo.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI MARINO.** Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la proposta di legge sull'inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione ritorna, come prescritto, alla Camera per una nuova deliberazione. Già nel luglio scorso, allorché la Camera si occupò per la prima volta di questa proposta di legge costituzionale, Alleanza nazionale espresse voto favorevole al testo in discussione, motivando ampiamente le ragioni del suo voto. Oggi la posizione di Alleanza nazionale non cambia. Non abbiamo mutato parere; anzi il contesto in cui si sta svolgendo questo nuovo dibattito e i recenti avvenimenti giudiziari rafforzano le ragioni che, nel luglio scorso, hanno determinato il nostro atteggiamento.

Si tratta di principi fondamentali ai quali giustamente con questo provvedimento si attribuisce il rango costituzionale per sottolinearne la decisiva importanza e l'assoluta inderogabilità. Principi ovvi che si ricavano dalle stesse norme costituzionali vigenti si è detto da alcuni e da alcune parti, ma principi che troppe volte sono stati disattesi o posti in discussione. Perché mai si esprimono ingiustificate preoccupazioni per un provvedimento che registra già tanti larghissimi consensi tra le forze parlamentari? Il legislatore vuol dare certezze e sicure garanzie ai cittadini senza più consentire distorte interpretazioni di norme che, appunto perché ovvie, avrebbero dovuto essere più scrupolosamente rispettate. Questo è l'intendimento che muove la stragrande maggioranza del Parlamento, che avverte con grande sensibilità l'esigenza di elevarle a dignità costituzionale inserendo esplicitamente nella legge fondamentale dello Stato i principi del contraddittorio anche nella formazione della prova, della terzietà e dell'imparzialità del giudice, della ragionevole durata dei processi, della parità tra accusa e difesa, del diritto dell'accusato di interrogare il suo accusatore: principi che

sono la base stessa di una vera società civile.

Non è giusto, invero, un processo che si conclude — come oggi accade — dopo molti anni, vanificando inevitabilmente la stessa domanda di giustizia. Non è giusto un processo che si conclude, dopo molti anni, con la condanna di un cittadino che con il passare degli anni non è più o è ben diverso da quello che ha violato la legge sicché, per ciò stesso, la condanna può apparire persino iniqua. Non è giusto un processo quando l'assoluzione arriva dopo molti anni, troppo tardi, quando già il cittadino ha affrontato sofferenze, rischi, umiliazioni, a volte perfino un'ingiustificata carcerazione preventiva. Nessun risarcimento potrà mai ripagare il cittadino di tanti danni. Non è giusto un processo in cui viene ancora oggi mantenuta una manifesta disparità tra accusa e difesa; non è giusto un processo quando la stessa efficacia della pena viene vanificata, per un verso o per l'altro, dall'eccessiva durata dell'iter processuale.

Di contro, è giusto un processo che si conclude rapidamente — o comunque in tempi ragionevoli — con la condanna o l'assoluzione dell'imputato, nel reale, assoluto, totale rispetto dei fondamentali principi della terzietà e dell'imparzialità del giudice, del contraddittorio, dell'effettiva parità tra accusa e difesa.

Tutto ciò sembra davvero ovvio, ma proprio talune reazioni che ancora di recente si sono registrate dimostrano la necessità della sollecita e definitiva approvazione di questa proposta di legge. La verità è che la mentalità del rito inquisitorio, che da sempre è stata la caratteristica del nostro processo penale, è ancora viva e dura a morire, ma non si può tornare indietro e non lo si farà. Non dimentichiamo che i principi del giusto processo, di cui stiamo discutendo, sono patrimonio, e da tempo, di gran parte degli ordinamenti giuridici di altri Stati e sono consacrati anche nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Sono passati ben 44 anni da quella ratifica e noi stiamo ancora discu-

tendo del giusto processo, mentre intanto sul fronte giustizia abbiamo collezionato una serie di condanne da parte della Corte europea. E dire che l'Italia era considerata la culla del diritto!

Dobbiamo ora recuperare ed eliminare questi ingiustificati ritardi introducendo anche nel nostro ordinamento principi di autentica civiltà giuridica. Con l'approvazione della proposta di legge in esame si farà un primo ma importante passo per altre e più incisive riforme nel settore della giustizia. La strada è ancora lunga e difficile e si incontreranno certo resistenze, ma bisogna procedere con fermezza e decisione. Altri duri impegni attendono il Parlamento, ma certi problemi non possono essere rinviati più a lungo. Ne cito alcuni: la separazione delle carriere, la disciplina del difensore d'ufficio e dei non abbienti, l'articolo 192 del codice di procedura penale, l'effettività e la certezza delle pene e la sicurezza dei cittadini, l'esecutività della sentenza dopo il secondo grado di giudizio senza però dimenticare l'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale l'imputato non è colpevole fino alla condanna definitiva.

Al riguardo vanno decisamente respinti i tentativi posti in essere da taluni i quali ritengono, sbrigativamente, di risolvere il problema della celerità dei processi o abolendo uno dei tre gradi di giudizio (facendo così venir meno un'irrinunciabile garanzia per il cittadino), o limitando i casi di ricorso in Cassazione, ignorando che già l'articolo 606 del codice di procedura penale stabilisce tassativamente i casi di ricorso. Ciò senza dire che questi signori farebbero bene a tenere presente quante sentenze sono state riformate in appello e quante annullate dalla Cassazione senza o con rinvio. Da ultimo, onorevoli colleghi, vi è la sentenza della corte d'appello di Palermo, che riguarda il parroco Fittitta, condannato in primo grado, dopo aver subito una carcerazione preventiva, ed ora assolto in appello.

Vi è un altro argomento di grande importanza da affrontare, forse uno dei più spinosi, quello dei pentiti e della loro gestione; al riguardo, l'esigenza di una

legge che stabilisca nuove regole è avvertita da tutti. Nei giorni scorsi vi è stata la scandalosa decisione della concessione degli arresti domiciliari al killer di padre Puglisi, un certo Grigoli, la cui carcerazione era stata ordinata dalla terza sezione della corte d'assise di Palermo; tale decisione è stata modificata dal tribunale della libertà di Palermo, che ha concesso, appunto, gli arresti domiciliari.

Chi è Grigoli, onorevoli colleghi? Il signor Grigoli, trentasei anni di età, è condannato per l'omicidio di padre Puglisi, parroco della chiesa di san Gaetano Brancaccio di Palermo, a sedici anni di reclusione, in questo momento si trova agli arresti domiciliari per effetto di una ordinanza del tribunale della libertà di Palermo. Egli, inoltre, è stato condannato a diciotto anni di reclusione per altri reati; per l'omicidio dei gemelli Caterina e Giuseppe Pirrone, nell'ambito della faida alcamese, il processo è in corso di svolgimento. Ulteriori condanne riguardano altri reati: quindici anni per l'omicidio di Rosaria Laimo, venti anni per il rapimento di Giuseppe Di Matteo.

Cari colleghi, non vi sembra davvero incredibile che un uomo di tal fatta possa essere agli arresti domiciliari mentre, a mio avviso, dovrebbe essere in ben altro luogo? Del resto, non vi sarà sfuggita la reazione durissima del presidente della terza sezione della corte d'assise di Palermo, dottor Virga, il quale, come riportato da *Il Giornale di Sicilia* di sabato 6 novembre 1999, ha risposto chiaramente ai magistrati che lo accusavano di non aver applicato rettamente la legge e di aver adottato una decisione abnorme. Virga, magistrato di grande esperienza e di profonda preparazione personale, ha reagito difendendo la decisione della corte d'assise di Palermo e ha risposto con fermezza e pacatezza, rivendicando la giustizia del suo operato.

L'opinione pubblica, però, è rimasta sgomenta. Non entro nel merito della questione, ma mi limito a registrare lo sgomento dei cittadini, magari di quelli che saranno costretti a vivere accanto al signor Gridoli, responsabile di tanti delitti

e, in particolare, di una ventina di omicidi; non sarà certo una situazione entusiasmante quella dei cittadini che si troveranno in tali condizioni.

Onorevoli colleghi, sono questi i problemi urgenti che dobbiamo affrontare con grande tempestività. Non ci dobbiamo preoccupare delle reazioni che abbiamo registrato anche oggi leggendo le dichiarazioni rese dal presidente Cicala e dal senatore Calvi, secondo le quali non bisognerebbe approvare sollecitamente le disposizioni costituzionali in esame perché potrebbero verificarsi altre situazioni di enorme difficoltà.

Onorevoli colleghi, mi sembra che l'onorevole Soda abbia risposto ottimamente a tali affermazioni ed io condivido perfettamente lo spirito e il merito della sua dichiarazione. Penso sinceramente di poter affermare, quindi, che occorre procedere sulla strada delle riforme, senza fermarci, senza sgomentarci. Certo, la modifica dell'articolo 111 della Costituzione da sola non basta perché, ovviamente, occorrono altre norme di legge ordinaria, che servono anche a dare un contenuto concreto alle disposizioni costituzionali; il Parlamento può e deve procedere e, del resto, in altre occasioni ha dimostrato di saper interpretare queste esigenze. Il Governo deve muoversi, ma, in ogni caso, i detti allarmismi non possono costituire motivo sufficiente per arrestare l'attività del Parlamento volta, appunto, ad affermare principi veramente sacrosanti. Occorrono cautela e riflessioni, ma anche decisioni. Queste sono le regole che debbono ispirare il vero processo di riforma. Intanto, questa prima, ma fondamentale riforma costituzionale, registra già un consenso di oltre i due terzi del Parlamento!

Il Parlamento sta operando ottimamente dimostrando grande sensibilità, come avvenne già in occasione dell'esame del provvedimento sulle incompatibilità tra GIP e GUP.

Una maggioranza così larga eviterà il referendum e costituisce certamente un segnale importante per tutti!

Sono convinto che sulla strada della riforma per una giustizia veramente giusta il Parlamento, senza distinzioni di colore politico, non tollererà interferenze, ingerenze o pressioni più o meno apparenti. In ogni caso, Alleanza nazionale, che si è sempre battuta per la legalità, per le giuste garanzie dei cittadini e per la loro sicurezza, respingerà sempre e con ogni mezzo qualsiasi tentativo di condizionamento, essendo unicamente mossa, nella sua azione politico-parlamentare, dall'interesse della collettività. Questa è la nostra strada maestra e da questa non ci allontaneremo mai!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori del Governo, signori deputati, questa legge, forzando delle remore e delle contrarietà che oggi fingiamo di aver dimenticato, perviene alla seconda votazione. Ed è con un sentimento ambivalente che noi dovremmo apprestarci alla discussione e alla votazione di essa; ambivalente, perché, se si poteva immaginare una legge da non farsi in un ordinamento civile, era proprio quella del cosiddetto giusto processo attraverso la modificazione dell'articolo 111 della Costituzione. Da non farsi perché, nessuno dei principi che essa mostra di scoprire nel suo testo era estraneo al nostro ordinamento previgente, costituzionale e processuale.

D'altra parte, questa amaritudine è compensata dal fatto che comunque l'ovvio, l'indispensabile, il già esistente, viene rinnovato in forma espressa con la modifica di cui stiamo discutendo. Dico questo perché noi oggi siamo impegnati in questa attività che poteva non esserci, doveva non esserci, perché l'elemento corruttivo della interpretazione faziosa del sistema e delle norme previgenti — ripeto: esse già contenevano tutti i principi del giusto processo — li ha tralignati deliberatamente. Li ha tralignati l'interpretazione liberticida sia in fase di indagine, sia in fase di giudizio; li ha tralignati soprattutto la inammissibile sentenza manipola-

tiva dell'articolo 513 che la Corte costituzionale ha licenziato — or non è molto — mandando al paese ed al Parlamento un monito aggressivo e denegatorio.

Questa norma, dunque, sopravviene in uno stato, in una condizione generale nella quale l'ordinamento è stato disfatto dall'interno. È stato disfatto nei valori che esso già postulava e che viceversa sono stati denegati e, quando non bastò che fossero denegati, intervenne la Corte costituzionale a sostituirli, a forgiarne di altri e di diversi, rendendosi non garante della Costituzione, ma forgiatore di leggi, persino di rango costituzionale.

Questo è l'ambiente, il pregresso, nel quale questa norma, che salutiamo con piacere ma anche con rammarico, quasi fosse una parola non già detta, al pari del logopedista rispetto al finto muto. Questa legge « logopedista » rassicura contro quelle che dovrebbero essere garanzie del paese e che sono palesate invece suoi nemici: la interpretazione faziosa di parte della giurisprudenza, anche di legittimità, e il tradimento istituzionale della Corte costituzionale. Oggi, con rammarico, abbiamo visto l'insorgenza ultima, speriamo veramente ultima tra le difficoltà frapposte all'iter di questo provvedimento, con un qualcosa che ha molto del pretesto, similmente a quanti altri pretesti, il più delle volte contraddittori, rinnovati, ritirati, agiti, rimossi hanno accompagnato questo svolgimento. Vi sono state obiezioni di incompletezza (oggi ne abbiamo sentito ripeterne alcune dal collega Soda); vi sono state, in un certo modo storicizzate, le difficoltà che comporta l'introduzione di un principio — essi asseriscono nuove — nell'ambito degli strumenti processuali che dovrebbero poi attuarli o esserne una conseguenza. Il nuovo pretesto sarebbe questo: introducendo un principio, o una serie di principi (quelli formulati dal nuovo testo dell'articolo 111), si avrebbe una norma di principio costituzionale male inserita e addirittura contraddittoria rispetto alle norme processuali. Questa è semplicemente una illusione o un pretesto, ma quel che sia a

me non sta a cuore stabilire. Mi permetto di dire che semplicemente è un argomento non fondato.

Se una norma costituzionale si deve fare scrupolo nell'entrare in vigore perché una legge non ancora esistente e, nella migliore delle ipotesi, *in fieri* potrebbe, con il medesimo testo costituzionale, non concordare del tutto, vuol dire che la conoscenza del nostro sistema di chiusura dei regolamenti e delle leggi nel tempo non è completo. Vi sono due possibilità almeno per allentare questa tensione della incompatibilità teorica fra norme sopravvenienti rispetto alle norme esistenti: si tratta delle norme sulla interpretazione delle leggi contenute nel testo delle preleggi, della normativa sulla legge in generale, che stabilisce che quando non è possibile interpretare in modo letterale il testo di una legge si fa ricorso come criterio di chiusura ai principi generali dell'ordinamento. E quale principio generale dell'ordinamento rispetto alla norma processuale previgente vi è migliore che una norma costituzionale sopravvenuta?

L'altro principio è quello contenuto sempre nel testo delle preleggi, che riguarda l'abrogazione tacita delle leggi precedenti che siano in contrasto con le norme sopravvenute. È un procedimento di creazione delle fonti del diritto normalissimo, conosciuto e tutt'altro che sistematico come origine di incompatibilità o di difficoltà.

Mettiamo, però, che questo argomento delle difficoltà nascenti da un sistema che si vorrebbe confliggente non sia un pretesto, ma una vera ragione. In questo caso, sappiamo che presso la Commissione giustizia del Senato verrà esaminato (spero in tempi rapidi) un maxiemendamento che contiene una ventina di modifiche al nostro codice di procedura penale, le quali tenderebbero a sanare tali contrasti. Ebbene, auspichiamo che questa serie di modifiche venga sollecitamente approfondita, in modo che (identicamente, se non nel tempo, nella funzione) la norma costituzionale e le norme modificate abbiano a coincidere per quanto riguarda la funzione operativa.

Se si volesse sperimentare un'altra alternativa, quella di un provvedimento di urgenza d'iniziativa governativa che assemblasse per intero questi emendamenti processuali e li rendesse immediatamente e consequenzialmente operativi nell'ordinamento, si dovrebbe tuttavia tenere presente (ammonisco il sottosegretario) che è sempre delicato servirsi dello strumento della decretazione d'urgenza in materia processuale, perché poi gli effetti irrimediabili dell'applicazione della legge temporanea potrebbero generare inconvenienti assai più forti di quelli cui si vorrebbe porre rimedio. In ogni modo, la tendenza di Forza Italia e, mi permetto di dire, del Polo è quella di portare nelle casse della libertà dei cittadini la riforma dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, i cui principi, ripeto, sono insiti nel nostro previgente sistema processuale, anche se ne sono stati depennati, cacciati a furia, dall'interpretazione e dal tradimento della Corte costituzionale.

Il nostro primo obiettivo, quindi, è garantire questo risultato, perché neppure riesce a convincermi del tutto l'obiezione dell'incompletezza delle norme, per cui, secondo il collega Soda (gliel'ho sentito ripetere, con accenti diversi, più volte e non è mai riuscito a convincermi), questo sistema sarebbe omogeneo al principio che lo ispira soltanto se garantisse tutte le possibilità di tutela soggettiva che il processo postula. Ha richiamato, per esempio (a me pare in modo del tutto improprio), l'idea che la norma costituzionale dovrebbe contenere anche l'interesse alla tutela dei non abbienti (al che, però, provvedono leggi *ad hoc*) e l'esigenza della tutela della parte danneggiata (al che, però, ugualmente provvedono leggi *ad hoc*).

Il fatto che l'articolo 111, come riformulato, attenga sostanzialmente, anzi letteralmente, per il 99 per cento della sua formulazione, al processo penale indica essenzialmente che lì è la crisi, la crisi della tutela e della libertà, sia dell'indagato sia della difesa: su quello, dunque, va puntata l'attenzione, non postulando necessariamente un'ampiezza di orizzonti

che sta già anch'essa nell'intero sistema della tutela giurisdizionale, civile, penale, amministrativa, tributaria eccetera. Basta soltanto un'osservazione, con la quale concluderò questa che considero un'invocazione di libertà civica: in senso tecnico, non è totalmente conforme alla nostra tradizione giuridica che norme sostanzialmente a carattere processuale vengano inserite in Costituzione. Talvolta, la Costituzione regola sì anche aspetti eminentemente processuali, ma in sostanza le Costituzioni contengono sempre prevalentemente norme di diritto sostantivo.

Se si è dovuto fare ricorso a questa anomala formulazione di norme sostanzialmente processuali nell'ambito della massima espressione legislativa di uno Stato, è perché è accaduto che l'interpretazione e la corruzione politica della Corte costituzionale abbiano costretto il paese a smentire la propria tradizione e la propria civiltà giuridica. Del resto, la tradizione, tradita dall'interpretazione malevola, si è estesa come un'ameba nel nostro sistema fino al punto di foggiare attraverso l'interpretazione non solo regole inesistenti, ma anche norme sostanziali, attraverso un'interpretazione che, in questo caso, non si può nemmeno definire tale. Mi riferisco, ad esempio, alla norma inesistente dell'incriminazione della condotta, che solitamente porta all'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa. Tale elaborazione giurisprudenziale è ricavata dal peggiore dei sistemi interpretativi della norma «gelosa» per eccellenza: quella dell'incriminazione penale. L'interpretazione, dunque, corrotta e corruttrice ci ha portato alla creazione di norme limitative della libertà personale in senso processuale ed a norme addirittura creatrici di forme di incriminazione penale.

Pongo adesso sul tavolo della nostra discussione proprio lo strumento della interpretazione, al fine però, in questo caso, di evitare che esso costruisca maliziose contaminazioni a carico della libertà dei cittadini. Sarebbe necessario trovare, con essi, invece, i rimedi necessari per sopperire alle esigenze che, in assenza di

quel coordinamento fra legge costituzionale e conseguenti leggi processuali, possano mettere al riparo gli interessi dello Stato, la sua dignità e l'interesse dei cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

**MARCO TARADASH.** Signor Presidente, gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto mi possono risparmiare molte parole, perché li ho condivisi alla lettera. Mi riferisco, in particolare, all'intervento dell'onorevole Soda e a quello del collega Mancuso, il quale si è soffermato anche sulle ragioni per le quali si è arrivati ad un disegno di legge di revisione costituzionale. A proposito dell'intervento del collega Soda, devo dire che l'ho apprezzato fino all'ultima parola, così come avevo apprezzato dalla prima all'ultima parola, prima nell'ascolto e poi nella lettura, quello del senatore Calvi al Senato. Si è trattato di un bellissimo intervento in difesa del valore del contraddittorio e della necessità di una norma costituzionale che lo imprima nella giurisprudenza oltre che nella Costituzione, in quanto soltanto dal contraddittorio può nascere la prova, non la verifica della prova. Le parole del senatore Calvi mi sono rimaste impresse, però questa mattina egli ha dichiarato che sarebbe bene non approvare subito il provvedimento in esame perché i processi si troverebbero scoperti. Egli non lo aveva affermato al Senato, lo dice adesso che la norma arriva alla Camera per la sua definitiva approvazione. Onorevole Soda, mi auguro che lei mercoledì non sia costretto a fare magari una parziale ritrattazione, come evidentemente ha ritenuto di essere costretto a fare il senatore Calvi. Non so di che tipo di pressione si sia trattato o di quale ripensamento; magari si è trattato di un evento esterno, quale la nomina del presidente Cicala in sostituzione di un presidente rimosso che, evidentemente, non era abbastanza forte da mettere in discussione la volontà del Parlamento. Ho

letto che il presidente dell'associazione nazionale magistrati, Cicala, ha detto che in sostanza « la frittata è fatta » — traduco il suo aulico linguaggio — perché il Parlamento sta per varare la norma, quindi è necessario preoccuparsi del futuro. Contemporaneamente il senatore Calvi si preoccupa del presente e del futuro affermando che è necessario pensarci meglio. Il responsabile giustizia dei DS, poi, ci tranquillizza tutti dicendo che loro hanno la soluzione pronta: chiedere al Governo di fare un decreto-legge.

Benissimo: si approvi un decreto-legge, come ha detto anche il collega Mancuso; tuttavia, signor sottosegretario, noi non sappiamo bene ciò che il Governo inserirà in tale decreto-legge: magari il testo del Senato — e saremmo contenti —, oppure un testo elaborato dal senatore Calvi, dal presidente Cicala o magari dal procuratore capo di Milano D'Ambrosio, i quali sono tutti in attività da tanto tempo, dicendo ciò che non dovrebbero dire (non mi riferisco al senatore Calvi, ma al procuratore D'Ambrosio e al presidente Cicala).

Abbiamo un ministro garantista — lo sappiamo —, poiché il ministro della giustizia Diliberto è comunista e garantista (succede anche questo). È comunista ed anti proibizionista ma sta per varare un provvedimento proibizionista, perché ha una maggioranza proibizionista; è un ministro garantista e spero che abbia una maggioranza garantista e che, quindi, non approvi un decreto-legge anti garantista.

Dico ciò anche perché a Milano il ministro Diliberto, alla domanda relativa al suo parere sulle opinioni espresse dal dottor Borrelli e dal dottor D'Ambrosio in merito alla Commissione d'inchiesta e all'amnistia, ha replicato che si tratta di questioni che riguardano il Parlamento e non il Governo e che, quindi, non aveva intenzione di esprimere un'opinione in proposito. Ciò è bellissimo, ma la domanda era: « Cosa pensa dell'opinione del dottor Borrelli e del dottor D'Ambrosio? », che non sono il Parlamento, ma dei magistrati. Forse il ministro della giustizia aveva l'opportunità — non dico il dovere —

di ricordare che non è compito del Governo e nemmeno dei magistrati dire ciò che il Parlamento deve fare. Infatti, se salta il rapporto tra Governo e Parlamento, certamente si tratta di un fatto preoccupante, ma se salta la separazione dei poteri tra magistratura e Parlamento, non è un fatto solo preoccupante, ma deviante, che mette in discussione le libertà democratiche: ciò avviene costantemente nel nostro paese.

L'associazione nazionale magistrati è stata costretta a liquidare il dottor Martone non perché questi non avesse difeso, come non era suo dovere, il dottor Caselli nei confronti di un processo che gli è andato male, ma perché si stava per giungere all'approvazione del provvedimento sul cosiddetto giusto processo e, quindi, l'associazione nazionale magistrati doveva riarmarsi e mettere insieme i magistrati che si ispirano alla dottrina sostanzialista della giustizia, da qualunque area provengano: sia dall'estrema destra sostanzialista, sia dall'estrema sinistra sostanzialista, così come i teorici del diritto di Hitler si ispirarono ai teorici del diritto di Stalin per elaborare le loro teorie del giusto processo secondo il punto di vista dei sostanzialisti. Certo, non siamo a questo punto, grazie al cielo, ma le culture si formano, hanno una loro tradizione e una loro vivacità intellettuale: si possono anche scontrare con le contraddizioni che appartengono ai diversi magistrati e alle loro storie private, ma hanno una loro dinamica.

È per questo che il dottor Cicala è stato eletto presidente e come prima dichiarazione ha detto che, per quanto riguarda il giusto processo, si deve — ahimè — accettare l'idea che non ci si può mettere come un carro armato di fronte al Parlamento, perché l'iter del provvedimento è ormai troppo avanzato; qualcosa deve però accadere. Ed accade, appunto, che il senatore Calvi, l'insospettabile, secondo le migliori tradizioni di una certa cultura, dica ciò che non poteva dire: proprio al senatore Calvi, che aveva eretto un monumento alla modifica della Costituzione, si chiede — e lui accetta — di farsi

testimone della necessità di ritardare l'approvazione della legge; è quanto sta succedendo in queste ore nel nostro paese.

Quindi ho ascoltato con fiducia il relatore Soda in vista del voto di mercoledì prossimo ed ho ascoltato con fiducia il sottosegretario in attesa dell'eventuale decreto-legge, ma questa fiducia non nasconde una grande preoccupazione per quanto potrà accadere nelle prossime ore e in relazione al testo che uscirà dal gabinetto del Ministero.

Dico tutto ciò perché altrimenti sembrerebbe che il Parlamento approva in modo unanime e senza grandi difficoltà un principio ovvio, mentre sappiamo benissimo che tutto questo non è ovvio. Sappiamo infatti come la giurisprudenza ad ogni livello abbia fatto in modo che i principi ovi del giusto processo venissero smentiti nella pratica delle aule di questo paese in nome di un perseguimento del crimine e al tempo stesso della verità che poi si è tradotto nel suo esatto opposto. Anch'io ho molto rispetto per il movimento federativo democratico e per la sua richiesta che si abbia cura anche dei diritti delle vittime, ma tale richiesta è del tutto impropria dal momento che noi stabiliamo una norma non a tutela dei diritti del colpevole bensì a tutela dei diritti del cittadino, in modo tale che in galera ci vadano possibilmente i colpevoli e non gli innocenti.

Questa è la *ratio* della norma che abbiamo di fronte, una norma a tutela della vittima e non del colpevole. Se non si riesce a comprendere che il numero enorme di processi che mutano di segno dal primo al secondo grado e magari anche al terzo (ma è sufficiente dal primo al secondo) è un segno di nequizia terribile nei confronti delle vittime dei reati; se non si comprende questo e si continua a giocare fra garantisti e sostanzialisti come se gli uni volessero la libertà dei colpevoli e gli altri invece la verità processuale anche con i metodi spicci, si esce fuori da ogni logica perché in discussione è altro e cioè la dignità, la libertà e la verità dell'essere cittadini in uno Stato che riesce ad unire, per quanto possibile, l'efficienza

ed i principi democratici (*Applausi dei deputati del gruppo misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

**ALFONSO PECORARO SCANIO.** Signor Presidente, avendo avuto già occasione di intervenire su questo provvedimento nel corso della prima lettura, mi limiterò a poche osservazioni. Mi sembra strano che sulla base di una norma corretta che sancisce principi giusti ampiamente condivisibili in un paese civile vengano espresse motivazioni come quelle che ho sentito addurre da alcuni miei colleghi che, lette in un certo modo, spingerebbero quasi ad esprimere un voto contrario, come se fossimo in un paese liberticida che finalmente dopo quarant'anni si rende conto della necessità di migliorare la Costituzione.

Se il collega Mancuso, che è stato procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, avesse avuto coscienza di vivere in un paese di giudici liberticidi, forse avrebbe dovuto fare qualcosa prima. Io invece ritengo che nella nostra Costituzione vi siano già molti elementi di garanzia, che quello che stiamo compiendo sia uno sforzo per migliorare, per chiarire, per precisare: non siamo in un paese dove vi sono magistrati aguzzini che cercano di incarcerare gli innocenti e di lasciar fuori i colpevoli. Sicuramente vi sono degli errori, molti dei quali legati alla legislazione di emergenza alla quale abbiamo dovuto fare ricorso per combattere la mafia, la camorra e la 'ndrangheta, che esistono nel nostro paese. In più ora abbiamo anche la mafia russa, le mafie straniere, un enorme problema di usura, un problema di racket. Sembra quasi che abitualmente il problema sia contrario, come se le galere fossero piene di cittadini innocenti e i magistrati fossero degli aguzzini. Se questa è l'impostazione di alcuni interventi, si